SCHEDA TECNICA

05/08/2015

DESCRIZIONE PRODOTTO			
CONTENITORI IN POLIPROPILENE		PIATTI	
4601257009	P1-25 BIO -460PZ		
CODICE EAN	CODICE ITF 08007626030291		
DIMENSIONI PRODOTTO (mm)			
FORMA	Quadrato		
SUPERIORI ESTERNE (mm)	180.0 x 180.0		
SUPERIORI INTERNE (mm)	160.0 x 160.0		
FONDO (mm)	106.1 x 106.1		
ALTEZZA (mm)	25.0		
CAPACITA' (cc)	440		
TIPO FORO		NUMERO FORI	DIAMETRO FORI (mm)
CARATTERISTICHE MATERIALE			
TIPOLOGIA MATERIALE	BIOCOMPOSTABILE		
COLORE INTERNO			
COLORE ESTERNO			
SPESSORE (µm)	530.0	±8%	
GRAMMATURA (g/m²)			
CARICO DI ROTTURA			
ALLUNGAMENTO			
OTR			
WVTR			
CARATTERISTICHE PRODOTTO			
PESO NETTO (g)	19.30		±8%
TEMPERATURA DI UTILIZZO	MAX 90°C		
IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI	IDONEO		
IMBALLAGGIO			
IMBALLO PRIMARIO			
TIPO IMBALLO	CARTONE		
DIMENSIONI (mm)	390 x 305 x 205		
PEZZI per FILA	115		
FILE per IMBALLO	4		
PEZZI per IMBALLO	460		
PESO LORDO (g)	9178		
IMBALLO SECONDARIO			
TIPO IMBALLO	PALLET		
DIMENSIONI(mm)	1200 x 2405		
CARTONI per STRATO	8		
STRATI per PALLET	11		
CARTONI per PALLET	88		
PEZZI per PALLET	40480		
ALTEZZA PALLET (mm)	2405		
PESO LORDO PALLET (kg)	828		

CUKI Cofresco S.p.A.
Soggetta a direzione e coordinamento di Comital S.p.A.
Strada Brandizzo, 130 - 10088 Volpiana (TO). Capitale Sociale: Euro 15.300.000, R.E.A. (to) n. 910974, Registro Imprese e C.F.: 11855220155, P.IVA: 07790490010
www.cukicofresco.com - PEC comicofresco@pec.it - Tel.: +39 011 98 28 411 - Fax +39 01198 28 400-500

ACCORDO DI LICENZA D'USO
DEL MARCHIO "COMPOSTABILE – CIC"

tra

Il CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, con sede legale e operativa in Roma, Via Cavour, 183/A, P. IVA 01813631205 in persona del Direttore, Massimo Centemero (di seguito denominato CIC o "Licenziante")

- da una parte -

e

La società **Cuki Cofresco S.p.a.** con sede legale in Strada Brandizzo 130, 10088 Volpiano (TO) in persona del Legale Rappresentante, STEFANO CAMERA (di seguito denominato Licenziataria)

– dall'altra parte –

PREMESSO CHE:

a) in data 14.7.2006, il CIC ha registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Brevetti e Marchi (con il numero MI2006C484) il Marchio "*Compostabile – CIC*" (di seguito il Marchio), il quale consente di riconoscere i materiali e/o i prodotti certificati idonei al compostaggio industriale da parte di apposito ente certificatore (Certiquality s.r.l.);
b) il logo di tale Marchio è stato successivamente aggiornato, in particolare al fine di fornire ai consumatori tutti gli elementi necessari per poter compiere scelte commerciali consapevoli ispirate alla salvaguardia dell'ambiente, così come richiesto anche dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato – AGCM.
   Attualmente, il logo di tale marchio è dunque quello di cui all'**allegato n. 1**;
c) la Licenziataria è un'impresa privata che, in qualità di produttore/utilizzatore di materiali biodegradabili e compostabili, ha richiesto la licenza d'uso del Marchio per il semilavorato/manufatto di cui l'**allegato n. 2 [CONTENITORI PER IMBALLAGGIO ALIMENTARE IN PLA BIO FLEX F6611 FKUR (spessore max 0,6mm)]**;
d) la procedura individuata a tal fine dal Consorzio prevede che la licenza d'uso del Marchio venga concessa sulla base di apposita certificazione di compostabilità rilasciata da parte di un organismo di certificazione riconosciuto dallo Stato e accreditato Sincert;
e) tale Ente certificatore è stato individuato in Certiquality s.r.l., Istituto di Certificazione della Qualità;

f) Certiquality ha elaborato appositi Documenti Tecnici (DTP) in relazione ai quali verificare la compostabilità delle specifiche categorie di prodotti;

g) in relazione alle categorie del Prodotto di cui all'allegato 2, Certiquality ha elaborato il Documento Tecnico DT n. 46.03 "*Requisiti per la certificazione e concessione del Marchio "Compostabile CIC" ai manufatti e semilavorati in materie plastiche biodegradabili per contenitori alimentari*" **(allegato 3)**;

h) in data 10/04/2015, Certiquality ha certificato **(allegato 4)** che il Prodotto di cui all'allegato 2 sono conformi al DT 46.03, e pertanto sono idonei al compostaggio industriale;

i) Certiquality ha comunicato l'avvenuto rilascio della certificazione di cui sopra al CIC;

j) per le motivazioni sopra espresse, mediante la presente Licenza d'Uso la Licenziante intende concedere alla Licenziataria il diritto di utilizzare il Marchio, alle specifiche condizioni di seguito definite.

Tutto ciò premesso, e considerato che le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

MATERIALI:	- Acido Polilattico PLA FLEX F6611 FKUR;
MATERIALI LICENZIATI:	CONTENITORI PER IMBALLAGGIO ALIMENTARE IN PLA BIO FLEX F6611 FKUR (spessore max 0,6mm) (v. Allegato 2).
TERRITORIO:	Italia.
"COMPOSTABILE – CIC"	Marchio attestante l'oggettiva qualità del Prodotto di essere sottoponibile al processo di compostaggio industriale. Resta a carico del consumatore la verifica presso il proprio Comune/gestore locale circa le modalità di conferimento e raccolta del rifiuto derivante dal prodotto licenziato.

1.1 La LICENZIANTE conferisce alla LICENZIATARIA, che accetta, la licenza d'uso non esclusiva del Marchio, limitatamente al Prodotto indicato nell'allegato n. 2 ("Prodotti/o

licenziati/o", per il quale Prodotto è stata effettuata la richiesta da parte della società e ne è stata riconosciuta la conformità ai sensi delle premesse di cui sopra. Essendo l'utilizzo del Marchio limitato al suddetto Prodotto, la Licenziataria non potrà utilizzare il medesimo Marchio come segno distintivo della propria attività in generale, e comunque dovrà tenerlo distinto da altri marchi e/o altri segni distintivi di cui la Licenziataria sia titolare e/o abbia ottenuto la licenza d'uso.

1.2 Ai fini dell'identificazione della licenza concessa con il presente accordo, la LICENZIANTE assegna alla LICENZIATARIA un numero di Licenza e un codice di Licenza che attesta la conformità dei MATERIALI LICENZIATI alla certificazione rilasciata da Certiquality

LICENZA N.049

Corrispondente a:

CONTENITORI PER IMBALLAGGIO ALIMENTARE IN PLA BIO FLEX F6611 FKUR (spessore max 0,6mm)]; di cui all'Allegato 2

CODICE DI LICENZA: IDENTIFICATIVO MATERIALI LICENZIATI

036	057	P2420	2015

1.3 Il Marchio potrà essere utilizzato dalla Licenziataria per manufatti che contengano esclusivamente il Prodotto certificato.

1.4 **Il Marchio potrà essere utilizzato dalla Licenziataria eselusivamente in modo conforme al nuovo Logo di cui all'allegato 1, sia per quanto attiene le proporzioni e i colori, che per quanto riguarda le diciture** (v. anche art. 4).

1.5 La Licenziataria potrà inoltre riprodurre il Marchio e/o il logo dello stesso mediante copie fotostatiche in bianco/nero sempre conformemente all'allegato n. 1. Il Marchio e/o il logo dello stesso potranno essere riprodotti anche sull'etichetta e/o sui materiali promozionali (depliants, locandine, manifesti, ecc.) dei Prodotti per i quali è stata concessa la presente licenza d'uso.

In ogni riproduzione del Marchio e/o del logo, la Licenziataria dovrà riportare le seguenti informazioni:

a) Numero della Licenza e codice prodotto (in conformità al codice di cui al precedente p.to 1.2);

b) Denominazione sociale della Licenziataria.

1.6 La LICENZIATARIA riconosce alla LICENZIANTE una **Royalty** a fronte del diritto di utilizzo del Marchio. L'ammontare della Royalty per il Prodotto di cui sopra è di Euro **2'5,00 + IVA l'anno**, e sarà fatturata ogni anno entro il mese di gennaio.

Art. 2 – Durata dell'accordo

2.1 La presente Licenza d'Uso è valida per il periodo **10.04.2015 – 09.04.2018**, e potrà essere rinnovata alla scadenza, previa verifica della permanenza dei requisiti di conformità del/i Prodotto/i indicato/i nell'allegato 2 da parte dell'ente di certificazione Certiquality.

2.2 Per tutta la durata del presente accordo, il CIC si impegna a conservare la legittima disponibilità del Marchio.

2.3 Dal canto suo, la Licenziataria, per tutta la durata del presente accordo, si impegna a preservare tutti i requisiti della presente licenza d'uso e dichiara sin da ora che modificherà le caratteristiche del Prodotto per adeguarsi alle modifiche e/o integrazioni del DT 46.03 che dovranno essere comunicate alla Licenziataria per iscritto con raccomandata A/R.

2.4 Nel caso in cui, durante la durata del presente accordo, la Licenziataria modifichi le caratteristiche del Prodotto per i quali il Marchio viene concesso in uso, questa dovrà informare immediatamente il CIC mediante lettera raccomandata A/R, il quale provvederà a darne comunicazione a Certiquality affinché quest'ultima reiteri le verifiche di conformità con il DTP.

2.5 La Licenziataria ha diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi, da comunicare al CIC mediante raccomandata A/R. Resta inteso che, dopo aver esercitato il recesso, la Licenziataria potrà riutilizzare il Marchio solo dopo aver sostenuto nuovamente le verifiche di conformità ed aver sottoscritto un nuovo accordo di licenza d'uso del Marchio.

Art. 3 – Tutela del Marchio

3.1 La Licenziataria riconosce che: 1) la piena e legittima titolarità del Marchio spetta esclusivamente alla Licenziante; 2) la legittimazione ad agire per la tutela del Marchio spetta esclusivamente alla Licenziante; 3) qualora il Prodotto/i di cui all'allegato n. 2 sia commercializzato da soggetti diversi dalla Licenziataria, tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Licenziante, che non potrà comunque ingiustificatamente ritardare o negare tale autorizzazione. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono considerati soggetti terzi rispetto alla Licenziataria le società da questa controllate, le società controllanti la medesima Licenziataria, ovvero le società che siano a loro volta controllate o partecipate da quest'ultima ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile.

3.2 La licenziataria si impegna, inoltre, a:

a) non adottare o usare il Marchio nella denominazione sociale della propria ditta;

b) non registrare e/o usare né direttamente, né per interposta persona, altri nomi e/o marchi uguali, simili o confondibili con il Marchio;

c) cessare immediatamente, all'atto della scadenza o della risoluzione del presente accordo, da qualunque causa determinata, l'ulteriore utilizzazione, sotto qualsiasi forma, del Marchio.

3.3 La Licenziante, direttamente e/o indirettamente, farà tutto quanto necessario per assicurare la difesa del Marchio e la Licenziataria si impegna a prestare alla Licenziante, a tale scopo, ogni collaborazione ed assistenza.

Art. 4 – Pubblicità

4.1 La Licenziataria – nei suoi messaggi pubblicitari relativi al prodotto licenziato – potrà utilizzare esclusivamente il Logo del Marchio così come rappresentato nell'allegato 1 e le relative diciture, con le proporzioni e i colori di cui al medesimo Logo.

4.2 La Licenziataria potrà fare riferimento alla presente licenza d'uso del Marchio soltanto in relazione allo specifico Prodotto/i rispetto al quale/ai quali viene rilasciato tale Marchio.

4.3 Resta inteso che dell'inserimento nei predetti messaggi pubblicitari di diciture e/o *claims* verdi diversi da quelli di cui al Logo sub. allegato 1 sarà responsabile esclusivamente la società licenziataria.

In ogni caso, nel caso di messaggi pubblicitari facenti riferimento alla compostabilità del Prodotto/i, alla licenziataria **è fatto espresso divieto di**:

- **inserire riferimenti al compostaggio domestico**;
- **utilizzare frasi associate al Marchio che potrebbero trarre in inganno il consumatore** come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "100% compostabile".

4.4 La Licenziataria è responsabile delle modalità con le quali il Marchio è utilizzato per pubblicizzare il proprio Prodotto, ed inoltre si asterrà da ogni pubblicità, dichiarazione o uso di altri marchi o loghi che siano tali da ingenerare confusione con il Marchio, da comparare slealmente il Marchio o da pregiudicarne il prestigio.

Art. 5 – Verifiche, audit e sorveglianza

5.1 Certiquality può compiere le indagini necessarie per verificare che la Licenziataria mantenga la conformità agli standard di cui sopra; a tal fine, essa può richiedere alla Licenziataria qualsiasi documentazione tecnico-amministrativa atta a comprovare tale conformità, e la Licenziataria è tenuta a fornirla.

Dal canto suo, il CIC può compiere le indagini necessarie per verificare che la Licenziataria rispetti le condizioni d'uso del Marchio di cui alla presente licenza. Tutte le spese relative all'effettuazione di queste verifiche saranno integralmente a carico della Licenziataria.

5.2 Certiquality, annualmente richiederà alla Licenziataria, che è tenuta a concederlo, l'accesso agli impianti, o a parte di essi, e/o l'invio di campioni del prodotto licenziato per effettuare le verifiche di cui al precedente punto 5.1.

A tal fine, Certiquality sarà tenuta a preannunciare alla Licenziataria, con un congruo preavviso (minimo sette giorni lavorativi), l'accesso ai siti produttivi della medesima.

5.3 Resta comunque inteso che tutte le **spese relative all'effettuazione delle verifiche** e dei controlli annuali effettuate da Certiquality saranno integralmente a carico della Licenziataria. Il

loro costo sarà stabilito da un apposito accordo economico tra la Licenziataria e l'ente di certificazione Certiquality.

Art. 6 – Riservatezza

6.1 Il CIC e i suoi rappresentati delegati non possono rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente accordo informazioni cui hanno avuto accesso nel corso della valutazione del Prodotto/i di cui all'allegato n. 2 ai fini della concessione del Marchio.

6.2 Il CIC adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli.

Art. 7 – Sospensione della licenza e risoluzione dell'accordo

7.1 Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni e le norme del presente accordo, la Licenziataria dovrà fornirne comunicazione al CIC e contestualmente astenersi dall'uso del Marchio finché tali condizioni non siano ripristinate e comunicate nuovamente al CIC.

7.2 Il CIC, qualora ritenga che la Licenziataria non rispetti le condizioni d'uso del Marchio previste nel presente accordo, **in particolare quelle di cui all'art. 4**, potrà sospendere la licenza d'uso del Marchio e adottare i provvedimenti necessari, che dovranno essere comunicati per iscritto alla Licenziataria mediante l'invio di una raccomandata A/R.
Con il provvedimento di sospensione, il CIC fisserà un termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale la Licenziataria dovrà dimostrare di aver ripristinato le condizioni d'uso, pena la risoluzione dell'accordo.

7.3 Il presente accordo sarà automaticamente risolto in caso di ricorso e/o assoggettamento della Licenziataria ad una qualsivoglia procedura concorsuale.
Inoltre, la Licenziante potrà risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, e con il solo onere della comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 (obblighi della Licenziataria circa le modalità di utilizzo del Marchio), 3 (Tutela del Marchio) e 4 (Pubblicità);
b) mancato pagamento delle royalties annuali e/o di quanto dovuto al CIC anche per le verifiche di cui al precedente art. 5;

c) comportamenti ostruzionistici o comunicazioni di informazioni dolosamente incomplete o false nel contesto delle verifiche di cui al precedente art. 5;

d) perdurare delle condizioni che hanno portato alla sospensione della licenza oltre il periodo assegnato per la rimozione di tali condizioni.

7.4 Salvo quanto previsto dai precedenti punti, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente accordo in caso di inadempimento dell'altra parte, a meno che la parte inadempiente non provveda all'adempimento nel termine di trenta (30) giorni dalla diffida scritta ad adempiere inviatale dall'altra parte e contenente anche la contestuale dichiarazione di voler in difetto risolvere il contratto.

7.5 L'utilizzo da parte della Licenziante del Marchio in caso di sospensione della licenza o di risoluzione del presente accordo costituirà sfruttamento illegittimo del Marchio stesso e sarà come tale perseguito a norma di legge.

Art. 8 - Legge applicabile

8.1 Il presente accordo sarà a tutti gli effetti retto, interpretato ed eseguito in conformità alle leggi italiane.

8.2 **La licenza d'uso del Marchio** (il quale attesta il Prodotti di cui all'allegato n. 2 è stato certificato idoneo al compostaggio industriale da parte di apposito ente certificatore) **non esenta la Licenziataria dal rispetto di tutte le disposizioni ambientali o di altro genere previste dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario**, in particolare di quelle relative alle modalità di conferimento dei rifiuti nei sistemi di raccolta degli stessi e di quelle concernenti il trattamento dei rifiuti negli impianti di compostaggio.

Art. 9 – Limitazioni della responsabilità e gestione dei reclami

9.1 Il CIC non è responsabile delle eventuali perdite e/o dei danni subiti da terzi derivanti dalla licenza d'uso del Marchio a favore della Licenziataria, compresi i messaggi a carattere pubblicitario.

9.2 Fermo restando il diritto del CIC al risarcimento danni per il pregiudizio arrecato al Marchio ed alla propria attività, la Licenziataria si impegna a manlevare il CIC per ogni azione e/o richiesta di risarcimento danni che soggetti terzi dovessero porre in essere in relazione all'utilizzo del Marchio da parte della Licenziataria in violazione delle disposizioni del presente accordo.

9.3 Ai fini di cui al punto 9.2, il CIC dovrà, nel minor tempo possibile, informare la Licenziataria di qualsiasi reclamo presentato da soggetti terzi concernente l'utilizzo del Marchio con riferimento al Prodotto di cui all'allegato n. 2, dandole anche un congruo termine per replicare. In presenza di un reclamo, Certiquality e CIC potranno reiterare le verifiche di rispettiva competenza di cui all'art. 5, addebitandone le spese alla Licenziataria ove tali reclami siano comprovati. In tale evenienza, il CIC potrà adottare i provvedimenti e/o attivare la risoluzione ai sensi dell'art. 7.

9.4 Il CIC ha facoltà di non rivelare l'identità del terzo che ha presentato un reclamo nei confronti della Licenziataria. Tale identità dovrà, se richiesta, essere comunicata nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui all'art. 5 e delle repliche della Licenziataria, sia accertata l'infondatezza del reclamo presentato.

Art. 10 - Clausola compromissoria

Le parti convengono di deferire ad un Collegio Arbitrale, che avrà sede in Roma, la decisione di qualsivoglia controversia che possa insorgere tra loro in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente accordo nonché delle obbligazioni dallo stesso disciplinate e regolate.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti litiganti a mezzo di comunicazione notificata all'altra parte tramite Ufficiale Giudiziario, mentre il terzo, che avrà funzione di Presidente, sarà nominato d'intesa tra gli arbitri già nominati dalle parti.
In caso di mancato accordo, l'Arbitro con funzione di Presidente sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Roma. Ugualmente il Presidente della Camera Arbitrale di Roma designerà anche l'Arbitro di quella parte a cui fosse stato rivolto l'invito a designare il proprio arbitro, ma che non vi avesse provveduto nei trenta (30) giorni successivi all'invito.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo il diritto italiano e secondo i principi di cui all'arbitrato rituale, come previsti agli articoli dall'806 all'826 c.p.c.

Art. 11 - Modifiche ed emendamenti

Ogni modifica, emendamento od integrazione, nonché la stessa risoluzione del presente Accordo (fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 7 che precede) dovrà avvenire in forma scritta, con la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti.

Art. 12 - Domicilio

Ai fini di qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le parti dichiarano di essere domiciliate come segue:

- LICENZIANTE

CIC, Via Cavour 183/A, 00184 Roma

- LICENZIATARIA

Cuki Cofresco S.p.a. Strada Brandizzo 130, 10088 Volpiano (TO)

Letto, approvato e sottoscritto

ROMA, 12/05/2015

CIC

Cuki Cofresco S.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le previsioni dei seguenti articoli: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11;12.

CIC

Cuki Cofresco S.p.a..

Allegati:

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

1. Logo Marchio Compostabile CIC di cui al punto b) delle premesse;
2. Prodotto della Licenziataria per i quali viene concessa la licenza d'uso del Marchio;

3. DT n. 46.03 "*Requisiti per la certificazione e concessione del Marchio "Compostabile CIC" ai manufatti e semilavorati in materie plastiche biodegradabili per contenitori alimentari*";
4. Certificazione di compostabilità rilasciata da Certiquality in data 10.04.2015.

Cuki cofresco

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

CUKI Cofresco SpA, azienda certificata ISO 9001:2008 per la Qualità e BRC/IOP per il Sistema HACCP, dichiara che i PIATTI E CONTENITORI IN POLIMERO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE BIANCO (PLA) forniti sono idonei al confezionamento di alimenti secchi, acquosi e grassi, con l' esclusione di quelli alcolici ed a contenuto acido.

Il prodotto é conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) 1935/04*
- *Regolamento (CE) 1895/05*
- *Regolamento (CE) 2023/06*
- *Regolamento (UE) 10/2011e e successivi aggiornamenti o modifiche*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti*
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti*

Si dichiara che:

☐ il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale

☒ il materiale può contenere le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche:

Monomero e/o additivo	PM/REF	SML (mg/Kg)
Anidride Maleica (espressa come Acido Maleico)	19960	30
Acido tereftalico (espresso come Acido Tereftalico)	24910	7,5

rispetta i limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

MIGRAZIONE GLOBALE

Simulante	Tempo* e Temperatura** di prova
Etanolo al 10% in acqua distillata	10 g – 40 °C
Olio di vegetale	10 g – 40 °C

*** riferimenti nel Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche.*

Il limite di migrazione globale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/3/73 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6dm2 di materiale di confezionamento.
I limiti di migrazione di specifica sono stati controllati sui prodotti finiti secondo il principio del "worst case" caso di riferimento della gamma della famiglia di prodotti (spessore superiore) ai sensi del regolamento (UE) n ° 10/2011

Annualmente Cuki Cofresco effettua test microbiologi sull'ambiente di produzione, sulle strutture e sui prodotti.

Il prodotto non contiene Lattice, Ammine aromatiche, Nano particelle.

Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

☒ Nel prodotto sono presenti le seguenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73:
E 170, E 553B

☐ Nel prodotto non sono presenti sostanze sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73

Il prodotto può essere utilizzato per contenere alimenti a T 70 °C per 2 ore e di 90 °C per un tempo di 15 minuti.

Il prodotto può essere utilizzato per **riscaldare** gli alimenti nel forno tradizionale senza utilizzo del grill e senza contatto con le pareti del forno. **In base alla nostra esperienza, per la difficoltà di controllo delle temperature nei forni tradizionali, non è consigliabile superare i 70 °C di impostazione, per un tempo di 15 minuti**	Sì ☒	No ☐
Il prodotto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde (Fino ad un massimo di + 90 °C per 15 min) senza utilizzo del grill	Sì ☒	No ☐
Il prodotto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature (Fino a - 20 °C senza limiti di tempo)	Sì ☒	No ☐

Il prodotto è termosaldabile con film nel range di Temperatura di saldatura: + 100 °C/ + 200 °C.

Si raccomanda di non stoccare il prodotto a temperature superiori ai 40 °C, di non esporre i cartoni di prodotto a luce del sole diretta ed evitare luoghi ad alta umidità.

A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione delle Autorità competenti:

- analisi effettuate su materiali e/o imballaggio finito
- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data, 29/07/2015

Responsabile Assicurazione Qualità

Cuki cofresco S.p.A.

PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA

CERTIQUALITY

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

CERTIFICATO / *CERTIFICATE*

N. P2420

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT*

CONTENITORI PER IMBALLAGGIO ALIMENTARE
IN PLA BIO FLEX F6611 FKUR (spessore max 0,6 mm)

DELL'ORGANIZZAZIONE / *OF THE ORGANIZATION*

CUKI COFRESCO S.p.A.

Strada Brandizzo 130

10088 VOLPIANO (TO)

UNITÀ OPERATIVA / *OPERATIVE UNIT*

Z.I. Mazzocchio

04014 PONTINIA (LT)

È CONFORME A / *COMPLIES WITH*

DTP 46.03 Ed.02 140709

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE E CONCESSIONE DEL MARCHIO "COMPOSTABILE C.I.C."DI MANUFATTI E SEMILAVORATI IN MATERIE PLASTICHE BIODEGRADABILI PER CONTENITORI ALIMENTARI

Avendo come prerequisito l'osservanza della Norma UNI EN 13432:2002

CERTIFICAZIONE SYSTEM 3 SECONDO ISO/IEC 17067:2013

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CERTIQUALITY PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO.
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILMENT OF THE CERTIQUALITY REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION.

PRIMA EMISSIONE 10/04/2015
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE 10/04/2015
CURRENT ISSUE

DATA DI SCADENZA 09/04/2018
EXPIRY DATE

CERTIQUALITY S.r.l.